

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1969

Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28 tariffa allegato A) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — La particolare situazione di gravissima crisi finanziaria di Comuni e Province, più volte richiamata e ricordata in questi ultimi anni, specie al fine di porvi efficace e non provvisorio rimedio, obbliga questi a richiedere costantemente ai propri tesorieri anticipazioni di cassa — già di per sè onerose — al fine di far fronte alle esigenze normali di spesa, in attesa che lo Stato provveda al versamento delle somme dovute, che i bilanci siano approvati dagli organi di controllo — che molto tempo impiegano in questo incombente — e che la Cassa depositi e prestiti corrisponda i mutui ammessi a copertura del disavanzo.

Questo problema ha assunto tali proporzioni che lo stesso Governo ha predisposto un disegno di legge, nella trascorsa e nella presente legislatura, perchè i servizi di tesoreria vengano addossati ad una sezione della Cassa depositi e prestiti.

A fronte, però, di tale situazione, l'Amministrazione finanziaria pretende sovente il pagamento della tassa d'obbligo prevista dall'articolo 28 Tariffa A) della legge di Re-

gistro, nella misura dell'1,50 per cento sull'importo delle anticipazioni, considerando le relative convenzioni come sorgenti da autonome obbligazioni, prive di rapporto con il contratto di Tesoreria esistente.

« Non sono sfuggiti all'attenzione dei Dicasteri interessati le difficoltà economiche che l'obbligazione tributaria in questione aggiunge alla già pesante situazione finanziaria dei Comuni e delle Province deficitarie ed i motivi stessi dai quali il particolare onere trae origine.

Sono, in realtà, aspetti indicativi di un fenomeno che sollecita da qualche tempo l'esigenza di un riesame della materia, con l'obiettivo immediato di una revisione della disciplina fiscale delle convenzioni in parola » (così recita la risposta alla mia interrogazione n. 225 dell'onorevole Ministro delle finanze).

Onorevoli Senatori, perchè a queste espressioni del Ministero delle finanze seguano prontamente i fatti, mi permetto presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni e le Amministrazioni provinciali sono esentati dal pagamento della imposta e successive addizionali, di cui all'articolo 28 Tariffa allegato A) della legge di Registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativamente alle sole anticipazioni di Tesoreria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha valore per tutti i rapporti fiscali non definiti.